



Dott. Marco Bissi
Notaio

Repertorio n. 63995

Raccolta n. 20527 —

Verbale di Assemblea della "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - A.I.A.S. - DELLA PROVINCIA DI FERRARA" con sede in Ferrara.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, questo giorno di giovedì tredici del mese di giugno, alle ore sedici e minuti dieci

13 giugno 2019 alle ore 16,10

In Ferrara Via Labriola n. 11.

Avanti a me dottor MARCO BISSI, Notaio con residenza in Ferrara ed iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di detta città, è presente la Signora:

CHIOZZI MARIA GRAZIA, nata a Copparo il giorno 25 settembre 1951, residente a Ferrara Via Luigi Passegga n. 42, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e quindi legale rappresentante dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI - A.I.A.S. - DELLA PROVINCIA DI FERRARA" con sede legale in Ferrara Via Cassoli n. 25/I - L, avente codice fiscale 93005090381, ente morale riconosciuto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 354 in data 11.6.1986, ed iscritta nel Registro Regionale del Volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 931 del 17.8.1993;

cittadina italiana, della cui identità personale sono certo io Notaio. — La Comparsante, nella predetta sua veste, premette che è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Straordinaria:

1) Modifica dello Statuto,

Assemblea Ordinaria:

- lettura ed approvazione relazione del Presidente sulle attività del 2018;

- lettura ed approvazione relazione dei Revisori dei Conti;

- lettura ed approvazione bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.

Indi la Comparsante invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea medesima, per la parte straordinaria, dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza, nominata dai presenti, la richiedente, la quale constatato che dei n. 56 (cinquantasei) membri regolarmente iscritti ne sono presenti, in proprio e per delega, n. 16 (sedici);

- che il Consiglio Direttivo Provinciale è presente in persona di se medesima, Presidente e dei signori Fozzato Orietta, Tesoriere, Puglisi Riccardo, Venturi Elisabetta e Padovani Malavasi Carla;

- che il Collegio Provinciale dei Revisori è presente in persona di Lazzari Elena, Presidente;

come risulta dal Foglio Presenze che si allega al presente verbale

Registrato a Ferrara
il 27/06/2019
al n. 3459
Euro Esente
serie 1T

sotto la lettera "A" affinché ne formi parte integrante e sostanziale, omissa da me Notaio la lettura per dispensa avutane dalla Comparsa, alla presenza dell'Assemblea;

dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto vigente, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

I presenti si dichiarano sufficientemente informati sull'argomento da trattare.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, rammenta ai presenti che con l'entrata in vigore del D. LGS. 117/2017 l'associazione deve recepire nel proprio Statuto le modifiche rese necessarie dal codice del Terzo Settore per potere godere in futuro delle agevolazioni previste dalla suddetta normativa e poter mantenere l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ed in particolar modo specificare maggiormente scopi ed attività dell'Associazione.

L'Organo Amministrativo, in ossequio a tale disposto, ha pertanto provveduto a elaborare una proposta di revisione dello Statuto che rispetti le disposizioni normative del D. Lgs. 117/2017, da proporre all'Assemblea.

Preso atto delle proposte formulate dal Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità di voti e senza astensione alcuna

DELIBERA

1) di approvare, in completa sostituzione del precedente, il nuovo testo di Statuto come proposto dal Presidente ed aggiornato con le modifiche ed integrazioni testè approvate.

Tale nuovo testo mi viene consegnato per allegare, come io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "B", affinché ne costituisca parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa avutane dalla Comparsa, alla presenza dell'Assemblea;

2) di dare mandato al Presidente Signora CHIOZZI MARIA GRAZIA di apportare allo Statuto dell'Associazione quelle ulteriori modifiche e/o integrazioni eventualmente richieste dagli Organi Competenti, purchè di carattere puramente formale, anche al fine di mantenere l'iscrizione al Registro Regionale del Volontariato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, l'Assemblea, nella parte straordinaria, viene sciolta alle ore sedici e minuti trenta.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Associazione che, a mezzo come sopra, chiede le agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, alla continua presenza dell'Assemblea, alla Comparsa che, da me interpellata, lo approva.

E' scritto da persone a me fide ed in parte da me Notaio su due fogli per cinque facciate fin qui e viene firmato a norma di legge, essendo le ore sedici e minuti trentacinque.

F.to: Maria Grazia Chiozzi

F.to: MARCO BISSI NOTAIO (L.S.)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI AIAS DI GIOVEDI' 13 GIUGNO 2019 - ORE 16,00 -

FOGLIO PRESENZE

ASSOCIATI AL 31/12/2018

SOCIO

FIRMA

DELEGA

BALBONI DANIELE

BASSINI MAICOL

MAICOL BASSINI

BELLINI GIANNI

BERTELLI FRANCA

BOMBONATO STEFANO

BONETTI GIAN PAOLO

BRINA ANGELA

Brina Angela

BRUNI GRAZIANO

BUZZONI PAOLO

CALGARO GRAZIELLA

CALTAVUTURO IGNAZIO

CASINI SILVANA

Casini Silvana

DE LEGA

CAVICCHI ADDIS

Cavicchi Addis

CHIOZZI MARIA GRAZIA

Chiozzi Maria Grazia

DALLA ALESSANDRO

DI VICO JORIO DOMENICO

DONDI PINTON LUCIA

FABBRI ROLANDO

Fabbri Rolando

FANTINI ROBERTO

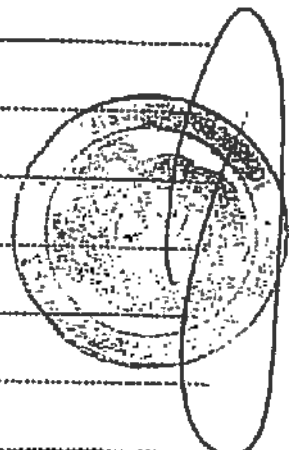
FONTANA LANFRANCO

FOZZATO ORIETTA

Fozzato Orietta

FRABETTI ROSSELLA

GAMBERONI GIULIA



GOVONI CHIARA

GRAPPA MARCHESI ILEANA

GRUPPIONI CARLA

Carla Gruppioni

GUZZINATI ANDREA

LANZONI ROSSELLA

LAZZARI ELENA

Eleonora Lazzari

MALFACCINI GIORDANO

MARTIELLO VITO

Vito Martiello DE LUCA

MARTIELLO NOEL

MELLI ARNOLDO

MORELLI BRUNO

PADOVANI STEFANO

PADOVANI MALAVASI CARLA

Carla Padovani

PAGANINI ANTONELLA

PATRONCINI ANTONIO

PECA MARIA DEBORA

PELIZZOLA MARCO

Pelizzola Marco

PUGLISI RICCARDO

ma R

CARLA-MALAVASI: Carlo Malavasi

RIZZATTI ELENA

ROSSI ALBERTO

SITA PAOLO

STEVANATO SIMONE

Daniela Corti Delegato

TIMNEANU VALENTINA

VACCARI VALERIA

VACCARI FRANCA

Franca Vaccari

VENTURI UMBERTO

VENTURI ELISABETTA

Elisabetta Venturi

VERZELLA EMANUELA

VIOLANI MASSIMILIANO.....

VOLPE VINCENZO.....

ZAMBONATI ORIETTA.....

ZANELLA DARIO.....

ZANELLA ANNA MARIA.....

CONSIGLIO DIRETTIVO

CASINI SILVANA - Vice P.....

CHIOZZI MARIA GRAZIA - Presidente..... *Maria Grazia Chiozzi*

DI VICO JORIO DOMENICO - Segretario.....

FOZZATO ORIETTA - Tesoriere..... *Fozzato*

MARTIELLO VITO - consigliere dimissionario.....

PADOVANI CARLA MALAVASI..... *Carla Malavasi*

PECA MARIA DEBORA.....

PUGLISI RICCARDO..... *Puglisi*

VENTURI ELISABETTA.....

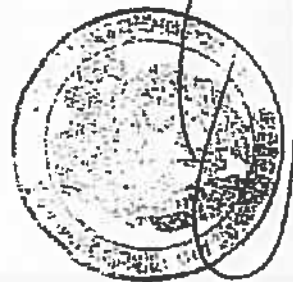
REVISORI DEI CONTI

LAZZARI ELENA..... *Elena Lazzari*

BALBONI DANIELE.....

Maria Grazia Chiozzi

de Jure



Statuto

dell'Organizzazione di Volontariato

Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS- ODV - della Provincia di Ferrara

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **Associazione Italiana Assistenza Spastici - AIAS - ODV - della Provincia di Ferrara**, con sede legale nel Comune di Ferrara, Provincia di Ferrara, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

L'Associazione si è costituita con lo scopo di:

- Aiutare la persona con disabilità a diventare, per quanto possibile, indipendente fisicamente, socialmente ed economicamente;
- Consigliare ed assistere i familiari, o chiunque si occupi dei loro problemi delle persone con disabilità;
- Fare proprie le finalità stabilite a livello nazionale dallo Statuto Sociale dell'AIAS.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Garantire il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia;
2. Promuovere la piena integrazione nella vita sociale;
3. Prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono alla persona disabile la realizzazione dei propri diritti;
4. Perseguire il recupero funzionale e sociale della persona disabile ed assicurarne la tutela giuridica ed economica;
5. Assicurare i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione;
6. Predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità;

7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi tre mesi dal sollecito;

Philip Lario G. Liorini



- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'organo di amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica all'Organo di Amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente dell'Organo di Amministrazione facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Organo di Amministrazione il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti **interni** e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo eventuale);
- l'Organo di Controllo (organo eventuale).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso da almeno 10 (dieci) giorni. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti del Consiglio direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio direttivo;

- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione; è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci. Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 (quattro) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - Il Revisore Unico dei Conti (organo eventuale)

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle

riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, anche per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura secondo il luogo ad arbitrato

Mario Raimondo

Il



irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 19 - Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Antonio Giovanni Elfenstein

di Jm



Copia Conforme al Suo originale che si rilascia alla
parte interessata per uso consentito dalla Legge
Ferrera, il 28 GIUGNO 2019

